

Secondo prolungamento dei tirocini

Guida operativa per il soggetto ospitante

Con D.D. n. 662 del 16/09/2026 è disposto un secondo prolungamento dei tirocini in corso

- Il prolungamento riguarda i tirocini GOL in corso, **sia extracurricolari sia di inclusione**.
- I tirocini possono proseguire, alle medesime condizioni, fino a **9 mesi** di durata effettiva (extracurricolari) e **12 mesi** (inclusione).
- La attiva il soggetto ospitante, previa adesione del tirocinante, informandone gli eventuali servizi sociali.

GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO OSPITANTE

- 1** **Raccogliere l'adesione del tirocinante** alla prosecuzione del tirocinio per il periodo aggiuntivo. L'adesione è formalizzata con la sottoscrizione della comunicazione.
- 2** **Trasmettere al soggetto promotore la comunicazione di prolungamento**, redatta sul modello Allegato E – E4-ter e sottoscritta dal tirocinante (per adesione) e dal legale rappresentante del soggetto ospitante. Il soggetto promotore ne attesta la presa visione.
- 3** **Effettuare la comunicazione obbligatoria (modello UNILAV) di proroga**, ed estensione delle coperture assicurative già in corso di validità, per la stessa durata del prolungamento.
- 4** **In sede di rendicontazione della prima mensilità del prolungamento, caricare la comunicazione** sulla piattaforma Rendicontazione Tirocini, nella categoria documentale «Altro».
servizi-digitali.regione.campania.it/RendicontazioneTirocini

DURATA E TEMPISTICHE

- **I periodi di sospensione non si contano.** La durata che conta è quella **effettiva**, al netto delle sospensioni: chi ha avuto sospensioni ha quindi diritto a un prolungamento più lungo, e il periodo di prolungamento è a sua volta sospendibile.
- L'invio della comunicazione al soggetto promotore e l'UNILAV di proroga devono essere effettuati **entro la data di conclusione del tirocinio in corso**.
- La durata effettiva complessiva non può superare **9 mesi** per i tirocini extracurricolari e **12 mesi** per quelli di inclusione. I tirocini che hanno già raggiunto tale durata non sono ulteriormente prolungabili.

COSA NON COMPORTA

Incidendo sulla sola durata, non costituisce novazione dell'accordo tra le parti. Non sono pertanto richiesti:

- ✗ un nuovo progetto formativo o piano personalizzato di inclusione;
- ✗ una nuova convenzione;
- ✗ integrazioni o ampliamenti di competenze o obiettivi, né recuperi di attività o obiettivi formativi.

COSA RESTA INVARIATO

Restano invariati profilo, obiettivi, competenze, contenuti e attività formative, sede, orario e indennità.

- ✓ l'indennità di 500 euro mensili è corrisposta anche per le mensilità aggiuntive, nelle stesse modalità e con gli stessi criteri;
- ✓ gli ordinari adempimenti mensili proseguono senza soluzione di continuità.